

**PROGRAMMA PLURIENNALE ANNI 2006/2008 - ANNO 2008
LEGGE REGIONALE N. 32/2002**

NOTE ESPLICATIVE SULLA PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE FINANZIARIA
AMMESSA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE STORICHE DI CUI ALLA:

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 242 DEL 30/03/2009

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Il termine per la presentazione alla direzione cultura , turismo e sport, della domanda (MODULO Domanda 2), per accedere all'erogazione del contributo in conto capitale, da parte dei soggetti beneficiari è stabilito in 60 giorni dalla data di comunicazione dell' ammissione al contributo regionale.

PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

Gli interventi sugli impianti sportivi ammessi al contributo in conto capitale, dovranno essere iniziati entro e non oltre un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al contributo regionale da parte della Direzione Regionale - Settore Sport.

I contributi previsti in conto capitale saranno erogati alla realizzazione del progetto assegnato ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta..

Gli interventi sugli impianti sportivi di cui sopra dovranno comunque essere realizzati non oltre i tre anni successivi alla data della comunicazione da parte della Direzione Regionale – Settore Sport, se non diversamente stabilito dallo stesso provvedimento per casi specifici e motivati. Eventuali proroghe del termine di inizio e di fine lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario, per un massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori e di dodici mesi per l'ultimazione dei lavori.

SOCIETA' SPORTIVE STORICHE

I soggetti , che non sono nella condizione di poter chiedere l'erogazione del contributo, devono presentare il modulo di domanda 2.

I soggetti , che sono nella condizione di poter chiedere l'erogazione del contributo, devono presentare il modulo di domanda 3 con gli allegati previsti in duplice copia.

VARIANTI

Il beneficiario dovrà sottoporre alla Regione solo le varianti sostanziali del progetto introdotte successivamente alla presentazione dello stesso alla Regione. In ogni caso, dette varianti non devono modificare l'impostazione originale del progetto.

NORME GENERALI

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO - NORME PENALI - D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ART. 76

- Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico, è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia.
- L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
- Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli art. 46 e 47 e 48, le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

CONTROLLI - D.P.R. 445 DEL 28/12/2000 ART. 71

L'Amministrazione Regionale è tenuta ad effettuare idonei controlli, a campione, ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà.

NORMATIVA SULLA PRIVACY - L. 675/96

Ogni vostro dato in possesso di questa Amministrazione sarà utilizzato nel rispetto della citata normativa.